REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

SENT. 90/14
FALL. 88/14
CRON. 3410/14

Campione _____

Fatta scheda il:

_____

Sezione Fallimentare, composto dai Signori

Dott.ssa Maria Mura Presidente

Dott. Vincenzo Amato Giudice

Dott. Andrea Bernardino Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il G.D. autorizza

la prenotazione a debito.

Cagliari

Il G.D.

Esaminato il ricorso (n. 78/2014) depositato in data 13.3.2014 nell'interesse della società LaPresse S.p.A. per la dichiarazione di fallimento della SOCIETÀ COOPERATIVA GIORNALISTI SARDI, con sede in Cagliari, viale Marconi n. 60/A (c.f. 03358790925);

dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio, attesa la notifica del ricorso e del decreto di convocazione delle parti ai sensi del vigente art. 15 l.f., mediante deposito presso la casa comunale;

rilevato che la società cooperativa debitrice risulta iscritta all'Albo delle società cooperative, nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente e nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro;

rilevato che il Tribunale, pur avendo evidenziato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente siano emersi indici che potrebbero condurre ad affermare lo scopo lucrativo, in via esclusiva o prevalente, dell'attività svolta - quali la vendita al pubblico del quotidiano edito dalla cooperativa al prezzo di euro 0,80 centesimi a copia, la presenza di un numero non trascurabile di dipendenti (6 nel primo trimestre 2012 e 9 nel secondo e terzo trimestre dello stesso anno),

l'offerta dietro corrispettivo di spazi pubblicitari all'interno del quotidiano - in ossequio all'orientamento sinora seguito, secondo cui le cooperative a mutualità prevalente non possono essere considerate imprenditori commerciali soggetti al fallimento, difettando in esse lo scopo di lucro, ha ritenuto di dover disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se la società debitrice sia effettivamente una cooperativa a mutualità prevalente;

rilevato che il consulente tecnico nominato dall'ufficio ha risposto al quesito postogli affermando la sussistenza della mutualità prevalente;

rilevato che gli esiti della C.T.U. sono stati contestati dalla ricorrente;

ritenuto che, tuttavia, debba essere dichiarato il fallimento della società cooperativa, a prescindere dagli esiti della C.T.U., per le ragioni che di seguito si espongono;

ritenuto, quanto alla natura di imprenditore commerciale soggetto al fallimento della cooperativa debitrice, che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Tribunale ritiene di dover aderire - con ciò rivisitando il proprio precedente orientamento - lo scopo di lucro (il c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (il c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci; ne consegue che anche tale società, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545-terdecies cod. civ. (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 6835 del 24.3.2014);

ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta in atti, siano rimasti accertati:

a) l'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'imprenditore sociale convenuto, per le ragioni sopra esposte: vendita al pubblico di un quotidiano e della concessione di spazi pubblicitari a pagamento;

b) il possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'articolo 1 l.f., posto che la debitrice, non costituitasi, non ha dimostrato di essere rimasta, nei tre esercizi antecedenti l'istanza di fallimento, al di sotto delle soglie di legge e che come risulta dalla visura camerale, non risultano esser stati depositati presso il Registro delle Imprese i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi: in applicazione della disposizione di cui al richiamato art. 1 l.f., deve pertanto essere posto a carico della parte debitrice l'onere della mancata dimostrazione dei requisiti che ne avrebbero eventualmente escluso l'assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento, secondo l'interpretazione della summenzionata disposizione fornita dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 13086 del 28.5.2010);

c) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati dalla società debitrice, risultanti a seguito dell'istruttoria, superiore ad euro 30.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 ultimo comma l.f., posto che il debito scaduto nei confronti di parte ricorrente ammonta ad euro 47.491,67 oltre interessi;

ritenuto altresì che sia rimasto accertato lo stato di insolvenza, avuto riguardo al mancato pagamento del credito vantato da parte ricorrente, ormai scaduto e di rilevante importo, nonostante l'avvio del procedimento esecutivo, oltre alla pendenza di esecuzioni mobiliari in corso ed all'irreperibilità presso la sede legale;

ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento) ed oggettivi (il

reale stato di insolvenza in cui versa la società convenuta) di legge per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Letti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16, 146 l.f.,

DICHIARA

il fallimento della SOCIETÀ COOPERATIVA GIORNALISTI SARDI, con sede in Cagliari, viale Marconi n. 60/A (c.f. 03358790925);

NOMINA

Giudice Delegato ~~il dott. Vincenzo Amato~~/il dott. Andrea Bernardino

e Curatore il dottor Edoardo Senes;

ORDINA

all'amministratore della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

che il giorno 26/01/2015 alle ore 09.00 abbia luogo davanti al giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93 L.F., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, ad eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale.

Cosi deciso in Cagliari il 16.7.2014.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Mura

Il Giudice Estensore

dott. Andrea Bernardino

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria il: 18/7/2014

IL CANCELLIERE